

Note all'art. 9:

— Il testo dell'art. 42, della legge 3 agosto 2007, n. 124 (Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto) è il seguente:

«Art. 42 (Classifiche di segretezza). — 1. Le classifiche di segretezza sono attribuite per circoscrivere la conoscenza di informazioni, documenti, atti, attività o cose ai soli soggetti che abbiano necessità di accedervi in ragione delle proprie funzioni istituzionali.

1-bis. Per la trattazione di informazioni classificate segretissimo, segreto e riservatissimo è necessario altresì il possesso del nulla osta di sicurezza (NOS).

2. La classifica di segretezza è apposta, e può essere elevata, dall'autorità che forma il documento, l'atto o acquisisce per prima la notizia, ovvero è responsabile della cosa, o acquisisce dall'estero documenti, atti, notizie o cose.

3. Le classifiche attribuibili sono: segretissimo, segreto, riservatissimo, riservato. Le classifiche sono attribuite sulla base dei criteri ordinariamente seguiti nelle relazioni internazionali.

4. Chi appone la classifica di segretezza individua, all'interno di ogni atto o documento, le parti che devono essere classificate e fissa specificamente il grado di classifica corrispondente ad ogni singola parte.

5. La classifica di segretezza è automaticamente declassificata a livello inferiore quando sono trascorsi cinque anni dalla data di apposizione; decorso un ulteriore periodo di cinque anni, cessa comunque ogni vincolo di classifica.

6. La declassificazione automatica non si applica quando, con provvedimento motivato, i termini di efficacia del vincolo sono prorogati dal soggetto che ha proceduto alla classifica o, nel caso di proroga oltre il termine di quindici anni, dal Presidente del Consiglio dei ministri.

7. Il Presidente del Consiglio dei ministri verifica il rispetto delle norme in materia di classifiche di segretezza. Con apposito regio-

lamento sono determinati l'ambito dei singoli livelli di segretezza, i soggetti cui è conferito il potere di classifica e gli uffici che, nell'ambito della pubblica amministrazione, sono collegati all'esercizio delle funzioni di informazione per la sicurezza della Repubblica, nonché i criteri per l'individuazione delle materie oggetto di classifica e i modi di accesso nei luoghi militari o in quelli definiti di interesse per la sicurezza della Repubblica.

8. Qualora l'autorità giudiziaria ordini l'esibizione di documenti classificati per i quali non sia opposto il segreto di Stato, gli atti sono consegnati all'autorità giudiziaria richiedente, che ne cura la conservazione con modalità che ne tutelino la riservatezza, garantendo il diritto delle parti nel procedimento a prenderne visione senza estrarne copia.

9. Chiunque illegittimamente distrugge documenti del DIS o dei servizi di informazione per la sicurezza, in ogni stadio della declassificazione, nonché quelli privi di ogni vincolo per decorso dei termini, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.»

— Il testo dell'art. 24, commi 2 e 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) è il seguente:

«2. Le singole pubbliche amministrazioni individuano le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all'accesso ai sensi del comma 1.»

«7. Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'art. 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.»

14G00098

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 27 maggio 2014.

Certificazioni del rendiconto al bilancio 2013 delle amministrazioni provinciali, dei comuni, delle comunità montane e delle unioni dei comuni.

IL DIRETTORE CENTRALE
DELLA FINANZA LOCALE

Visto l'art. 43, comma 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 concernente misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale, in base al quale gli enti locali redigono apposita certificazione sui principali dati del rendiconto al bilancio ed a trasmetterli al Ministero dell'interno;

Visto il comma 2 del medesimo articolo, in base al quale le modalità della certificazione sono da fissarsi con decreto del Ministero dell'interno, previo parere dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (A.N.C.I.), e dell'Unione delle province d'Italia (U.P.I.);

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto l'art. 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio alle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, nonché il D.p.c.m. del 28 dicembre 2011;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2012 concernente l'individuazione delle amministrazioni che partecipano alla sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio alle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi;


Visti i modelli degli schemi contabili previsti per gli enti che partecipano alla sperimentazione, così come riportati nel predetto sito internet «Arconet-Armonizzazione contabile enti territoriali»;

Ritenuta la necessità di fissare modalità e termini di compilazione e presentazione del certificato relativo al rendiconto di bilancio dell'anno 2013;

Considerata l'esigenza di acquisizione delle certificazioni contabili anche da parte degli enti locali della regione Friuli Venezia Giulia, della regione Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano;

Vista la proposta con la quale la regione Valle d'Aosta – nella quale vige una diversa disciplina contabile – ha indicato le sezioni (quadri) del certificato, che gli enti della stessa regione possono essere chiamati a compilare, compatibilmente al sistema di registrazioni contabili adottato;

Visto il decreto del Ministro dell'interno del 18 febbraio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 6 marzo 2013 concernente i parametri obiettivi ai fini dell'individuazione degli enti in condizione strutturalmente deficitaria per il triennio 2013-2015;



Considerata l'esigenza di acquisire i dati per posta elettronica certificata e firma digitale dei sottoscrittori del documento in modo da consentire, peraltro, all'Istat di effettuare alle scadenze previste, le analisi e le elaborazioni su alcuni dati finanziari che sono annualmente richieste in applicazione del Regolamento (CE) n. 479 del 25 maggio 2009;

Ritenuto, pertanto, che l'atto da adottare nella forma del decreto in esame consiste nella approvazione di un modello di certificato i cui contenuti hanno natura prettamente gestionale;

Sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani, e l'Unione delle province d'Italia che hanno espresso parere favorevole sull'articolazione e il contenuto del certificato;

Considerata che tale tipo di trasmissione, estesa a tutti gli enti locali, consente peraltro di dare completa applicazione alle disposizioni di cui all'art. 27 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008, concernenti la riduzione dell'utilizzo della carta;

Decreta:

Art. 1.

Approvazione modelli di certificazione, soggetti tenuti agli adempimenti e termini per la trasmissione

1. Sono approvati i modelli di certificato del rendiconto di bilancio 2013, allegati al presente decreto, che tutti gli enti locali, sono tenuti a predisporre e trasmettere entro il 30 settembre 2014.

2. I comuni e le comunità montane della regione Valle d'Aosta sono tenuti a compilare e trasmettere esclusivamente le sezioni (quadri) del certificato di cui all'Allegato tecnico.

Art. 2.

Enti che partecipano alla sperimentazione

1. Gli enti locali, che partecipano alla sperimentazione contabile di cui in premessa, sono tenuti a compilare e trasmettere oltre che la certificazione del rendiconto al bilancio 2013, indicata nell'art. 1, anche la certificazione relativa ad alcuni nuovi elementi contabili previsti dal d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, che vengono riportati in allegato al presente decreto.

Art. 3.

Trasmissione dei certificati tramite posta elettronica certificata

1. La trasmissione del certificato dovrà avvenire, per tutti gli enti locali, esclusivamente tramite posta elettronica certificata e firma digitale dei sottoscrittori.

Art. 4.

Istruzioni per la trasmissione

1. Gli enti locali utilizzeranno le credenziali informatiche (userid e password) già richieste e ricevute in occasione della trasmissione delle precedenti certificazioni di bilancio ai fini dell'autenticazione all'apposito sistema tramite il sito della finanza locale www.finanzalocale.interno.it/ser/tbel_intro.html

2. Gli enti locali trasmetteranno tramite posta elettronica certificata, entro il 30 settembre 2014, alla Direzione centrale della finanza locale all'indirizzo di posta elettronica finanzalocale.prot@pec.interno.it:

il file contenente i dati del certificato firmato digitalmente in formato xml;

il file, sempre in formato xml, concernente le informazioni riguardanti il tipo di certificato (certificato preventivo o certificato al rendiconto), l'anno di riferimento dello stesso, nonché i dati identificativi dei soggetti referenti per la trasmissione del certificato, individuati nel Segretario dell'ente e/o nel Responsabile del servizio finanziario.

3. Dopo l'avvenuta trasmissione, gli enti riceveranno comunicazione circa il buon esito della stessa o l'eventuale messaggio di errore sulla stessa casella di posta elettronica certificata, per cui la sola ricevuta dell'avvenuto invio della certificazione tramite posta elettronica certificata non è sufficiente ad assolvere l'adempimento in mancanza del riscontro positivo.

Art. 5.

Specifiche tecniche e prescrizioni a carattere generale

I dati finanziari delle certificazioni devono essere espressi in euro, con due cifre decimali, e quindi, senza arrotondamenti.

Art. 6.

Sottoscrizione della certificazione

1. Il Segretario, il responsabile del servizio finanziario, nonché l'organo di revisione economico-finanziario provvederanno a sottoscrivere la certificazione con firma digitale.

Art. 7.

Divulgazione dei dati

1. I dati delle certificazioni del rendiconto di bilancio per l'anno 2013 una volta consolidati, verranno divulgati sulle pagine del sito internet della Direzione centrale della finanza locale www.finanzalocale.interno.it

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nonché sulla seguente pagina del sito internet della Direzione centrale della finanza locale www.finanzalocale.interno.it/circ/decon2013.html. Sulla predetta pagina del sito internet vengono, altresì, pubblicati i modelli di certificazione approvati con il presente decreto e concernenti le province, i comuni, le comunità montane e le unioni di comuni.

Roma, 27 maggio 2014

Il direttore centrale: VERDE



ALLEGATO TECNICO
PER I COMUNI E LE COMUNITÀ MONTANE
DELLA VALLE D'AOSTA

COMUNI

Compilare integralmente
i quadri «1», «2», «3», «8», «8bis», «9», «9quater», «10», «10bis», «11», «12» e «12quater».

Compilare
i quadri «4A», «4B» e «4C» limitatamente alla riga riguardante il totale e solo delle seguenti colonne:
«personale»
«acquisto di beni di consumo e/o di materie prime» con i dati relativi all'intervento 02
«trasferimenti»
«interessi passivi e oneri finanziari diversi»
«imposte e tasse» con i dati relativi all'intervento 05
«totale»;

«i quadri «5A», «5B» e «5C» limitatamente alla riga riguardante il totale e solo delle seguenti colonne:
«acquisizione di beni immobili» con i dati relativi all'intervento 01
«trasferimenti di capitale»
«conferimenti di capitale» con i dati relativi all'intervento 03
«concessione di crediti e anticipazioni»
«totale»;

il quadro «6» limitatamente alle righe riguardanti il totale;
il quadro «8ter» limitatamente ai seguenti codici e tenendo conto delle istruzioni riportate tra parentesi:
8100
8105 (indicare solo il dato corrispondente al punto «1) Costi pluriennali capitalizzati» della voce «Immobilizzazioni Immateriali» dell'Attivo del Conto del Patrimonio)
8109 (sommare alla voce «Immobilizzazioni materiali» il dato del punto «2) Diritti reali su beni di terzi» della voce «Immobilizzazioni Immateriali» dell'Attivo del Conto del Patrimonio)
8115, 8120, 8165, 8170, 8175, 8176, 8185, 8190, 8195;

il quadro «8quater» limitatamente ai seguenti codici e tenendo conto delle istruzioni riportate tra parentesi:
8200, 8210, 8215
8220 (indicare il dato corrispondente al punto «III) Debiti di parte corrente» della voce «B) Debiti» del Passivo del Conto del Patrimonio)
8225, 8230, 8235, 8240
8260 (sommare alla voce «Altri debiti» il dato del punto «II) Debiti in c/capitale» della voce «B) Debiti» del Passivo del Conto del Patrimonio)
8265 e 8270;

il quadro «9bis» limitatamente ai seguenti codici:
9050, 9055, 9060, 9070;

il quadro «9ter» limitatamente ai seguenti codici e tenendo conto delle istruzioni riportate tra parentesi:
9080, 9085
9090 (indicare le spese rientranti nella fattispecie prevista dall'art. 23, comma 3, lettera a) del r.r. 3 febbraio 1999, n. 1)
9100, 9103, 9105.

Non compilare i quadri «8quinquies», «9quinquies» e «12bis».

Compilare i quadri sperimentali «S3» e «S3bis» ad eccezione delle colonne 5 e 6.

Compilare i quadri «13» e «14» desumendo, per quanto possibile, i dati relativi ai costi dalla contabilità analitica.

Non compilare l'allegato B «Certificazione dei parametri obiettivi per i comuni ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario», in quanto la normativa contabile degli enti locali della Regione Valle d'Aosta non prevede tale rilevazione.

COMUNITÀ MONTANE

Compilare integralmente
i quadri «1», «2», «3», «7», «7bis», «8», «8quater», «9», «10», «11», «12» e «12ter».

Compilare
i quadri «4A», «4B» e «4C» limitatamente alla riga riguardante il totale e solo delle seguenti colonne:
«personale»
«acquisto di beni di consumo e/o di materie prime» con i dati relativi all'intervento 02
«trasferimenti»
«interessi passivi e oneri finanziari diversi»
«imposte e tasse» con i dati relativi all'intervento 05
«totale»;

i quadri «5A», «5B» e «5C» limitatamente alla riga riguardante il totale e solo delle seguenti colonne:
«acquisizione di beni immobili» con i dati relativi all'intervento 01
«trasferimenti di capitale»
«conferimenti di capitale» con i dati relativi all'intervento 03
«concessione di crediti e anticipazioni»
«totale»;

il quadro «6» limitatamente alle righe riguardanti il totale;
il quadro «7ter» limitatamente ai seguenti codici e tenendo conto delle istruzioni riportate tra parentesi:
7100
7105 (indicare solo il dato corrispondente al punto «1) Costi pluriennali capitalizzati» della voce «Immobilizzazioni Immateriali» dell'Attivo del Conto del Patrimonio)
7110 (sommare alla voce «Immobilizzazioni materiali» il dato del punto «2) Diritti reali su beni di terzi» della voce «Immobilizzazioni Immateriali» dell'Attivo del Conto del Patrimonio)
7115, 7135, 7140, 7145, 7155, 7160, 7165;

il quadro «7quater» limitatamente ai seguenti codici e tenendo conto delle istruzioni riportate tra parentesi:
7170, 7180, 7185
7190 (indicare il dato corrispondente al punto «III) Debiti di parte corrente» della voce «B) Debiti» del Passivo del Conto del Patrimonio)
7195, 7200, 7205, 7210
7215 (sommare alla voce «Altri debiti» il dato del punto «II) Debiti in c/capitale» della voce «B) Debiti» del Passivo del Conto del Patrimonio)
7220 e 7225;

il quadro «8bis» limitatamente ai seguenti codici:
8050, 8055, 8060, 8070;

il quadro «8ter» limitatamente ai seguenti codici e tenendo conto delle istruzioni riportate tra parentesi:
8080, 8085,
8090 (indicare le spese rientranti nella fattispecie prevista dall'art. 23, comma 3, lettera a) del r.r. 3 febbraio 1999, n. 1),
8095 (indicare le spese rientranti nella fattispecie prevista dall'art. 19, comma 5, della l.r. 20 gennaio 2005, n. 1),
8100, 8103, 8105.

Non compilare il quadro «7quinquies».

Compilare il quadro «13» desumendo, per quanto possibile, i dati relativi ai costi dalla contabilità analitica.

Non compilare l'allegato C «Certificazione dei parametri obiettivi per le comunità montane ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario» in quanto la normativa contabile degli enti locali della Regione Valle d'Aosta non prevede tale rilevazione.

14A04163

